

## CAPITOLO 1 - IL DIRITTO, L'INDIVIDUO, LO STATO

Il **diritto** è un **insieme di norme** che devono essere rispettate in un determinato ambito in cui è insediato un insieme di individui (comunità).

Esso è al servizio delle persone ed esiste per soddisfare i loro bisogni, inoltre è fondamentale per la libertà dell'individuo, senza di esso ognuno sarebbe stato vittima del più forte.

Il diritto si divide in pubblico e privato; di quello pubblico fanno parte in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale e tributario.

**Ordinamento giuridico**: complesso delle norme (o regole) relative ad un determinato ambito e corrispondente ad una comunità..

Le **comunità** sono costituite da tutti i coloro che hanno una determinata relazione con il territorio: il comune, la provincia, la città, la regione, la Repubblica Italiana, l'Unione Europea ecc, e dunque abbiamo l'ordinamento comunale, provinciale o metropolitano, regionale, nazionale, europeo ecc.

La **regola giuridica** è una prescrizione creata da certi atti o fatti, (rispettivamente la Costituzione e il codice civile), che costituiscono fonti del diritto, quindi deve essere creata da un **atto fonte del diritto**. In sintesi la regola giuridica è determinata da un atto o da un fatto i quali proprio perché pongono certe regole sono definiti **fonti del diritto**.

Deve poi essere obbligatoria per chiunque e spetta ai giudici ed all'amministrazione il compito di garantire l'attuazione delle regole.

I **soggetti di diritto** sono coloro ai quali vengono destinati poteri, diritti, facoltà, doveri ed obblighi previsti dalle regole. Questa qualità viene definita: soggettività giuridica e personalità giuridica. Nel nostro ordinamento ogni persona umana è soggetto di diritto (art. 2 art. 22). I tipi di soggetti di diritto possono essere:

- persone umane: persone fisiche
- organizzazioni: enti o persone giuridiche (perché si parla di SD non coincidenti con una persona fisica).

**Stato**: organizzazione complessiva di una società che provvede a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone. Divisione in tre poteri:

- funzione **legislativa**: legge, Parlamento;
- funzione **esecutiva**: attuazione della legge, Governo e Parlamento;
- funzione **giurisdizionale**: sentenza, giudice.

### Approfondimenti:

Le caratteristiche della regola (o norma) giuridica sono **generalità** ed **astrattezza**; la prima sta ad indicare che può essere applicata ad una serie indeterminata di soggetti, mentre la seconda ad una serie indeterminata di fatti.

## CAPITOLO 2 - L'ASSETTO GIURIDICO-ISTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### LE FONTI DEL DIRITTO VIGENTE IN ITALIA

L'Italia vive secondo l'**ordinamento nazionale** e un **ordinamento sovranazionale**, in particolare quello **europeo**, di conseguenza il *diritto vigente in Italia* è prodotto sia dalle fonti appartenenti all'ordinamento italiano e sia da quello europeo.

#### Le fonti dell'Unione

Le fonti del diritto dell'ordinamento europeo sono i **Trattati**, che costituiscono le **norme di livello** e il **diritto derivato**, cioè quello emanato in base ai Trattati. Le norme dell'Unione possono creare diritti e obblighi nei confronti della stessa Unione, degli Stati membri e dei singoli.

Si parla di **effetto diretto** quando la norma produce effetto direttamente in testa ai singoli, senza bisogno di alcun ulteriore atto; invece di **effetto indiretto** quando occorre un atto ulteriore affinché ciò che è previsto dalla norma dell'Unione possa creare un diritto o un obbligo in testa ai singoli.

Si parla di **effetto verticale** nei rapporti tra i singoli e il paese: i singoli possono far valere una norma europea nei confronti del paese; di **effetto orizzontale** quando la norma produce effetto direttamente nei rapporti tra i singoli creando reciproci diritti e obblighi, ossia consente a un singolo di invocare una norma europea nei confronti di un altro singolo.

I **regolamenti** sono le *leggi* dell'ordinamento nazionale, dettano prescrizioni che valgono per ogni soggetto, Stati e singoli cittadini, e sono direttamente vincolanti e applicabili, dunque possono avere effetto diretto o indiretto, verticale o orizzontale, tutto ciò dipende dal contenuto delle singole norme.

Le **direttive** prescrivono *principi* e *obiettivi* che devono essere attuati dagli Stati membri attraverso propri atti amministrativi o normativi (leggi o regolamenti), sono dunque destinate agli Stati. Esse hanno quindi *effetto indiretto* nei confronti dei singoli, ma in certi casi quando la direttiva contiene una *disciplina puntuale (direttiva self-executing)*, si ritiene che il singolo cittadino abbia una pretesa pienamente tutelata, quindi se lo Stato membro non attua la direttiva attributiva di un diritto, il singolo può richiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Le norme dell'Unione possono essere direttamente applicabili o possono richiedere l'emanazione di atti attuativi ad opera dei singoli Stati membri, a questo fine, in Italia viene emanata annualmente la **legge comunitaria** con cui vengono specificate le modalità di attuazione delle norme dell'Unione.

## Le fonti nazionali

Le fonti nazionali si distinguono in **fonti primarie**, quelle di livello superiore, e **fonti secondarie**, quelle di livello inferiore.

La **Costituzione** è il testo approvato dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, entrato in vigore il **1° gennaio 1948**, è una costituzione **scritta, lunga e rigida** poiché una parte è immodificabile: quella costituita dai **principi supremi**, mentre alcune norme possono essere modificate con apposite leggi, dette **costituzionali** o di **revisione costituzionale**, secondo una procedura legislativa rinforzata.

{pag 47 punto b-c}

Il principio di base è che normalmente spetta al Parlamento fare le leggi (**atti normativi**), tuttavia può accadere, per limitate eccezioni, che questo compito sia esercitato dal Governo, quest'ultimo infatti può emanare **decreti legge** e **decreti delegati** solo in caso di estrema necessità ed urgenza, ma devono comunque essere approvati dal Parlamento entro 60 giorni. Infatti il Parlamento consente al Governo di adottare decreti legislativi secondo un'apposita legge chiamata **legge delega**, che prescrive l'oggetto, i principi e criteri direttivi e il termine entro cui si deve esercitare la delega.

I **referendum**, per quanto riguarda le attribuzioni legislative dello Stato, è solo abrogativo, cioè può essere indetto solamente per abrogare una legge o un atto equiparato.

Per le **regioni a statuto ordinario** la funzione legislativa è spartita tra Stato e regioni, in base alla materia di cui ci si occupa:

- **Legislazione statale esclusiva:** in questo caso può intervenire solo la legge statale (es. tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ecc.);
- **Legislazione concorrente:** intervengono sia leggi statali sia leggi regionali (es. tutela della salute, protezione civile, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali ecc.), in questo caso però occorre precisare qual è il compito della regione e quale quello dello Stato, in quanto la regola è che la legge statale deve limitarsi a dettare i principi fondamentali, che poi saranno attuati in ogni regione con proprie autonome scelte;
- **Legislazione regionale residuale:** gli ambiti che non rientrano nelle due ipotesi precedenti, vi è una competenza legislativa delle sole regioni.

Oltre all'abrogazione delle leggi le regioni possono prevedere procedure referendarie per altre finalità ad esempio un **referendum di tipo consultivo**.

**Statuti e regolamenti** sono atti normativi considerati identici alla legge per quanto riguarda il contenuto, essi infatti sono destinati a dettare norme, cioè le regole generali e astratte; sono però diversi dalle leggi sotto il profilo formale, in quanto hanno una qualità giuridica diversa, sono infatti considerati atti amministrativi e assoggettati alle regole degli atti amministrativi.

La **consuetudine** è una fonte-fatto ovvero una fonte del diritto che consiste in un fatto che porta un determinato gruppo sociale a seguire una regola non scritta; della rilevanza giuridica di queste norme si occupa il codice civile nelle preleggi.

## Rapporti fra le fonti

Per differenziare le fonti, che sono molteplici e differenti per valore e per forza giuridica, si utilizzano i principi di equiordinazione, di competenza e di gerarchia.

- Il principio di **equiordinazione** opera tra fonti di pari livello: il contrasto tra le norme si risolve con il criterio della successione temporale ovvero la norma successiva comporta l'abrogazione della norma precedente. Tuttavia l'abrogazione può essere espressa o tacita (o implicita): **espressa** quando la norma successiva indica le norme precedenti che vengono abrogate; **tacita** quando manca un'indicazione del genere, tuttavia si ritiene che quella successiva abbia implicitamente abrogato, per incompatibilità, quella precedente.
- Il principio di **competenza** indica che ogni fonte può operare solo nell'ambito di riferimento, per esempio la legge statale potrà operare solo per gli aspetti attribuiti alla competenza legislativa statale e non per quelli di competenza legislativa regionale.
- Il principio di **gerarchia** indica che una fonte può avere una qualità giuridica superiore rispetto ad un'altra e dunque prevale sull'altra. Le modalità sono molteplici:
  - Il **diritto costituzionale** dell'Unione prevale sul **diritto derivato**, ed entrambi prevalgono sul **diritto nazionale**, salvi i principi supremi delle Costituzioni;
  - La **Costituzione** e le **leggi costituzionali** prevalgono su tutte le altre norme dell'ordinamento nazionale, però con modalità differenti a seconda del tipo di fonte:
    - **Norme legislative ed equiparate**: se la norma incostituzionale è contenuta in una legge, dovrà essere la *Corte costituzionale* a risolvere questo contrasto illegittimando tale legge; nel frattempo la legge dovrà essere applicata, tranne in caso ci sia una norma nazionale in contrasto con la norma dell'Unione, per cui si avrà l'obbligo di non applicare la norma costituzionale in contrasto senza la necessità di una sentenza.
    - **Norme statutarie e norme regolamentari**: se la norma incostituzionale è contenuta in uno statuto o in regolamento, allora il contrasto deve essere risolto non dalla Corte costituzionale, ma altri giudici.
  - Le **leggi statali** prevalgono sulle **leggi regionali**, un eventuale contrasto dovrà essere risolto dalla Corte costituzionale poiché viola le norme costituzionali.
  - Le **leggi** prevalgono sui **regolamenti**, un eventuale contrasto è risolto dai giudici.

## CAPITOLO 4 - ATTIVITA', POTERI, PROCEDIMENTI E ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'**attività degli enti pubblici** può avere caratteri molto diversi. Una prima distinzione riguarda l'attività costituente esercizio di poteri e altre attività;

- per **potere giuridico**: si intende la possibilità conferita da una figura soggettiva di produrre degli *effetti giuridici* e precisamente quegli effetti per i quali è stato attribuito quel certo potere. L'*esercizio del potere*, e dunque la produzione dell'effetto giuridico, si concretizzano in un'altra entità definita *atto*, corrispondente a determinate regole;
- **attività materiale**: può essere *esercizio di una libertà* o invece *adempimento di un dovere o obbligo*. Sono quindi i fatti e i comportamenti dei vari soggetti, che devono mantenersi entro le regole per esse dettate.
- per **funzione**: si intende un'attività doverosa, ossia un'attività che deve essere esercitata per raggiungere una finalità predeterminata; in senso stretto si intende un'attività costituente esercizio di un potere giuridico, produttiva di effetti giuridici, sempre in vista di una attività predeterminata.
- per **servizi**: (pubblici) si intendono attività che consistono nell'erogazione di prestazioni per il soddisfacimento dei diritti, in specie quelli sociali, con carattere di necessarietà, continuità e generalità. Si parla anche di servizi di pubblica utilità per intendere che pubblica me non è l'attività ma la sua utilità.

L'**attività costituente esercizio di poteri** può essere esercizio di **poteri pubblici** e esercizio di **poteri privati**. Si ritiene infatti che gli enti pubblici abbiano capacità di diritto pubblico e capacità di diritto privato, il quale si traduce in **attività di diritto pubblico** e **attività di diritto privato**, l'attività dei soggetti pubblici è però assoggettata a due fondamentali principi: l'imparzialità e il buon andamento.

## Attività discrezionale e attività vincolata

L'**attività amministrativa costituente** esercizio di potere si sviluppa secondo due modalità fondamentali:

- **attività vincolata**: attività di mera esecuzione della legge; è detta vincolata perché l'amministrazione non ha alternative: traduce in atti puntuali quanto è già indicato in generale e in astratto dalle norme.  
*Norma-fatto-effetto*, risalta il ruolo dell'amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare l'esistenza delle condizioni legali per la produzione dell'effetto;
- **attività discrezionale**: (discrezionalità **politico-amministrativa**) l'amministrazione è chiamata a completare una disciplina che la legge ha determinato solo per una parte contestualmente, attribuendo all'amministrazione il compito e il potere di decidere in concreto nel modo più opportuno.  
*Norma-potere-effetto*: l'amministrazione esercita un ruolo valutativo e creativo.

**Le differenze**: si basano sui contenuti delle regole che disciplinano l'attività:

- nell'attività **vincolata** l'amministrazione muove interamente nell'alveo disciplinato dalle norme giuridiche, ed è dunque possibile al giudice verificarne l'avvenuto rispetto;
- nell'attività **discrezionale** mancano norme che possono consentire al giudice di verificare se la scelta tra gli interessi operata dall'amministrazione è o non è opportuna.

Per **situazione giuridica soggettiva**: si intende la relazione tra un soggetto e un bene, le possibili **situazioni soggettive del privato** che si trova a fronteggiare un'attività amministrativa vincolata o discrezionale sono:

- **diritto soggettivo**: ed è legata all'attività vincolata in quanto il privato riceve dall'ordinamento una protezione piena e diretta per il soddisfacimento del proprio interesse;
- **interesse legittimo**: è legato al caso di attività discrezionale in quanto il privato non ha certezza in merito agli effetti dell'esercizio del potere, ma la discrezionalità è un potere di scelta che non si esplica del tutto liberamente, ma è limitato da regole giuridiche.

Gli interessi legittimi si dividono in:

- **pretensivi**: il privato ha un interesse alla emanazione del provvedimento;
- **oppositivi**: il privato ha un interesse alla mancata emanazione del provvedimento.

La **discrezionalità tecnica** è un potere di scelta che ha come oggetto, non più interessi come per la discrezionalità politico-amministrativa, ma una **regola tecnica-scientifica** da applicare in un caso concreto, quando vi è l'assenza di un solo criterio per risolverlo.

## IL PROCEDIMENTO, LA PARTECIPAZIONE E IL DIRITTO DI ACCESSO

Per **procedimento** si intende una sequenza ordinata e coordinata di atti e fatti, compiuti da soggetti e organi differenti in vista della realizzazione di un effetto finale.

Per esempio abbiamo il **processo** che si riferisce alla sentenza del giudice e il **procedimento legislativo** per quanto riguarda la formazione di una legge. Ogni procedimento è affidato ad un'apposita unità organizzativa e al cosiddetto **responsabile del procedimento**.

Nel **procedimento amministrativo**, l'amministrazione è obbligata ad assumere le proprie decisioni dopo aver preso in considerazione tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti, questo infatti richiede la predisposizione di una procedura alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati. Per questo motivo esiste la **legge sul procedimento amministrativo**, che fissa i principi fondamentali in modo da delineare un modello base al quale tutti i procedimenti possono essere riportati laddove non sia prevista una determinata disciplina.

Il procedimento amministrativo si articola in più fasi:

1. L'iniziativa: viene avviato il procedimento essa può essere:
  - Di parte quando è originato da un soggetto privato che presenta una richiesta all'amministrazione
  - L'ufficio quando è originato da un'amministrazione

In questa fase il responsabile del procedimento, che rappresenta l'interfaccia alla quale si rivolgono i soggetti interessati, ha degli obblighi ben precisi, oltre a quello di rispettare le normative previste,